



ALLEGATO A

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI “VARIANTI VERDI” PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI AI SENSI DELL’ART.7 DELLA L.R. 4/2015

Tenuto conto dell’obiettivo principale della legge regionale n°4 del 2015 dato dal contenimento del consumo di suolo si sono individuati i criteri sottoelencati da applicarsi nell’esame delle richieste di “Variante verde” che perverranno al Comune al fine di garantire la corretta e omogenea applicazione della legge stessa:

1. Le **istanze potranno** riguardare aree:
 - a. **edificabili** la cui riclassificazione garantisce una certa continuità e/o contiguità con le zone agricole limitrofe esistenti; in tale caso l’area verrà riclassificata ad *“area agricola”* ai sensi dell’art.44 delle NTO;
 - b. **edificabili non continue** con le aree agricole, comunque coerenti con l’interesse pubblico di riduzione del suolo; in tali casi verrà attribuita una riclassificazione a *“area a verde interclusa”* ai sensi dell’art.36 delle NTO;
 - c. per le quali l’istanza di riclassificazione sia presentata da tutti gli aventi titolo.
2. **non potranno** essere prese in considerazione:
 - a. Le istanze riferite ad aree urbanizzate con presenza o meno di edifici anche dismessi o in via di dismissione, in quanto aree dotate di infrastrutture, o comunque di strutture degradate, dismesse o sottoutilizzate e quindi in quanto tali, ritenute prioritari per interventi di trasformazione edilizia.
 - b. Le istanze che possono pregiudicare l’interesse pubblico e in particolare gli obiettivi di infrastrutturazione del territorio comunale;
 - c. Le istanze che possono pregiudicare i diritti urbanistici già acquisiti di terzi;
3. Le aree riclassificate **non potranno** essere utilizzate per accogliere il trasferimento di crediti edilizi provenienti da altri mappali.